



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

ACCORDO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI RELATIVO AL FONDO 2013 PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

LE PARTI

Visto il D.Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto l'articolo 21, comma 1, del citato decreto l.vo n. 165 del 2001, che prevede l'istituzione di un meccanismo di valutazione dell'attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all'art.17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell'attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visti in particolare, gli articoli 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della *performance* da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 43 in data 29 luglio 2012, concernente l'adozione del Piano della *Performance* della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, per gli anni 2012-2014;

Visto il C.C.N.L.della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 e, in particolare, l'art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera B), del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione di criteri e modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area I;

Visto il disposto dell'articolo 57, comma 1, del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005, che prevede di destinare al finanziamento della retribuzione di risultato una quota del fondo di cui all'articolo 58 del predetto contratto della dirigenza dell'Area I, non inferiore al 15% del totale della disponibilità;

Visto il disposto dell'articolo 57, comma 4, del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005, in base al quale l'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 e in particolare l'articolo 23, che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell'ambito dell'85% delle risorse complessive;

Visto l'articolo 60 del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005;

Visto l'articolo 61, del precitato C.C.N.L. della dirigenza dell'area 1 - quadriennio 2002-2005, che disciplina la reggenza dell'ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente, con diritto alla conservazione del posto;



Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;

Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I - quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I - biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 45 del 3 dicembre 2008 - successivamente modificato con D.P.C.S. n. 56 del 3 giugno 2010 - con il quale è stato ridefinito il sistema di valutazione dei dirigenti, ora sostituito dal D.P.C.S. n. 93 del 30 luglio 2013;

Vista la nota in data 27 marzo 2014, prot. DFP0018244 P-4 17.1.14.5, con la quale Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilasciato parere favorevole all'ulteriore corso del contratto, previo recepimento delle precisazioni e condizioni ivi formulate;



Preso atto dell'ammontare del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2013;

Ritenuto di destinare, nell'anno 2013 - per l'attività espletata nell'anno 2012 - alla retribuzione di risultato una quota del fondo pari ad €. 601.837,24;

Ritenuto di destinare, nell'anno 2013, alla retribuzione di posizione, una quota pari ad €. 1.126.620,00;

CONVENGONO

di stipulare in via definitiva l'Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo al Fondo 2013 per le retribuzioni di posizione e di risultato, con gli aggiornamenti relativi alle prescrizioni della Funzione Pubblica contenute nella nota sopra citata.

Art. 1

(Campo di applicazione)

Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 2

(Costituzione e ammontare del Fondo)

L'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2013 è stato determinato secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 189, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), decurtato della quota del 10% ai sensi dell'art. 67, comma 5, della legge n. 133/2008 ed integrato:

- dell'ammontare della retribuzione individuale di anzianità del personale dirigente cessato nell'arco temporale 1° gennaio 2005/31 dicembre 2009, nonché del personale dirigente che è cessato dal servizio nell'anno 2010;
- delle quote previste dall'art. 58, 5° comma, del C.C.N.L., quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003;
- della quota prevista dall'art. 7, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005;
- della quota necessaria per conferimento incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001;
- della quota prevista dagli articoli 22, comma 1, e 7, del C.C.N.L., quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (a regime);

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and date

- della quota dei risparmi derivanti dalla RIA del personale cessato e della somme provenienti dall'art. 61, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133;
- della quota derivante dal disposto dell'art. 44, comma 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e della delibera attuativa assunta dal C.P.G.A. nella seduta dell'11 giugno 2009.

Il fondo dell'anno 2013 è pari ad Euro **1.728.457,24**. L'ammontare delle risorse è esposto nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 3

(Utilizzazione e ripartizione del fondo)

Il fondo, costituito ai sensi dell'art. 2, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli artt. 22 e 7, rispettivamente del I e del II biennio dei CCNL sottoscritti il 12 febbraio 2010.

Art. 4

(Verifica e valutazione dei risultati)

Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con il sistema, le procedure e le garanzie individuate nel Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 45 in data 3 dicembre 2008, in seguito denominato D.P.C.S, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 56 del 3 giugno 2010 (ora sostituito dal D.P.C.S. n. 93 del 30 luglio 2013).

Art. 5

(Retribuzione di risultato)

La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi, misurati con le procedure di valutazione previste dal D.P.C.S. di cui all'art. 4.

Al fine di garantire il carattere di premialità, la retribuzione di risultato è articolata in n. 3 livelli di valutazione, graduati secondo i parametri riprodotti nell'allegata tabella (Allegato n. 2), cui corrispondono differenti importi retributivi.

Una quota della retribuzione di risultato, pari a complessivi euro 6500 pro capite, sarà ripartita per tredici mensilità, quale anticipo provvisorio e salvo conguaglio con eventuale ripetizione delle somme erogate in eccedenza, in caso di mancato raggiungimento dei risultati all'esito della valutazione della performance.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono, conformemente a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del vigente CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, essere integralmente utilizzate per remunerare l'attività dei dirigenti con riferimento ai rispettivi esercizi finanziari.

Art. 6

(Somme non attribuite)

Le parti concordano, in base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 8, del C.C.N.L. dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, che le risorse destinate alla retribuzione di posizione che risulteranno a consuntivo disponibili alla fine dell'esercizio 2013 saranno utilizzate per la retribuzione di risultato per l'attività espletata nel medesimo anno. Tale quota aggiuntiva di retribuzione di risultato sarà erogata una tantum.

Art. 7

(Sostituzione del Dirigente)

In favore dei dirigenti incaricati ad interim della direzione di Uffici sprovvisti di titolare, in osservanza dell'articolo 61 del vigente C.C.N.L. e del successivo articolo 9, è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva - da sommare a quella connessa alla direzione dell'Ufficio di cui hanno la titolarità - pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione dell'ufficio ricoperto ad interim.

L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività svolta e previa relazione dell'Organo sovraordinato non valutatore sull'attività dell'ufficio. L'attività dovrà essere descritta mediante una relazione del dirigente con riferimento alla durata dell'incarico e contenere le principali e significative iniziative intraprese, dirette al miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali dell'ufficio cui è preposto.




Art. 8

(Incarichi aggiuntivi)

In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono sul fondo di cui all'art. 2, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto nella misura del 50% dell'importo relativo ai singoli incarichi, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:

- Competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- Natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- Correlazione tra la tipologia delle funzioni assegnate e l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL 2002/2005.

Per gli incarichi arbitrari, si applica la disciplina prevista dall'art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.


Art. 9

(Pubblicità degli incarichi)

In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL - Area I Dirigenza - 2002/2005 e di quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione assicura il continuo aggiornamento, almeno bimestrale, sul sito istituzionale, degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire.

Roma, 14 aprile 2014

Per l'Amministrazione



Per le organizzazioni sindacali

Tiziana Goussoneo CGIL FP
Lucaelli Lucchi IRESTAT
Gino F... CONFSAI-UNSA
Giovanni Benelli ELI... FP


UFFICI CENTRALI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico

COSTITUZIONE FONDO 2013
FONDO 2013 PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

FONDO CERTIFICATO DALL'U.C.B. (art. 1, co. 189, L. 266/2005, come modificato dall'art. 67 della legge n. 133/2008 - € 1.199.454,31 x - 10%)	1.079.508,88
RIA personale cessato (fino al 2010)	111.951,07
Applicazione art. 58, 5° comma CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003	86.000,00
Applicazione art. 7, 1° comma, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2004-2005	82.000,00
Onere per assunzione dirigente Ufficio Sistemi e Processi	33.198,00
Applicazione art. 22, co. 1, e art. 7 CCNL quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 e 2008-2009 (incremento a regime)	88.622,17
Art. 61, co.9,D.I. n.112/2008 convertito con mdific. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133	
Art. 44, co.6, legge 18 giugno 2009, n. 69	247.177,12
Totale	1.728.457,24
APPLICAZIONE ART. 9, CO. 2 BIS, D.L. 31/5/2010, N. 78, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30/7/2010 - non si applica la riduzione in quanto il valore medio dei dirigenti presenti nel 2013 coincide con il valore medio dei dirigenti presenti nell'anno 2010 (circolare RGS-IGOP n.14/2011 § 3)	
TOTALE	1.728.457,24

QUOTA FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (34,92% delle somme disponibili) art. 25, co. 1 CCNL quadriennio normativo 2006-2009	601.837,24
QUOTA FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.126.620,00
TOTALE FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.728.457,24

65,18% della somma disponibile

FASCE DI FUNZIONE	N.DIRIGENTI IN SERVIZIO NELL'ANNO 2013	QUOTE DA ATTRIBUIRE DAL 1°/1/2013	TOTALE
1^ fascia	1	44.900,00	44.900,00
2^ fascia	26	40.370,00	1.049.620,00
3^ fascia	1	32.100,00	32.100,00
			1.126.620,00

rapporto 1^/3^ fascia	1,40
-----------------------	------

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

A. Quota del Fondo destinata alla retribuzione di risultato	€ 601.837,24;
B. Importo da sottrarre alla quota del Fondo destinata alla retribuzione di risultato per remunerare gli incarichi dirigenziali ricoperti ad interim	€ 103.364,02
C. Budget disponibile (A-B)	€ 498.473,22

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL BUDGET

Sono stabilite tre fasce di merito nelle quali collocare il personale dirigenziale sulla base della valutazione per l'attività svolta nell'anno 2012.

Ad ogni fascia di merito corrisponde il conseguimento di un punteggio come di seguito indicato.

FASCIA	PUNTEGGIO
1	da 91 a 100
2	da 71 a 90
3	fino a 70

A ciascun dirigente collocato nella seconda fascia è attribuita una retribuzione di risultato pari all'85% di quanto corrisposto, al medesimo titolo, al dirigente posto in prima fascia. A ciascun dirigente in terza fascia compete una retribuzione di risultato pari al 70% di quella percepita in prima fascia.

ESEMPIO

FASCIA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI RISULTATO
1	€ 10.000,00
2	€ 8.500,00
3	€ 7.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]